

TI_GERICHTE 52.2008.159 vom 23. April 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-04-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2008.159

FR: TI_GERICHTE 52.2008.159 du 23 avril 2012

IT: TI_GERICHTE 52.2008.159 del 23 aprile 2012

Regeste

Risanamento di un sito contaminato. Riparto delle spese

Erwägungen

E. 31

ottobre 2006, stabiliva invece che colui che inquina si assume le spese del risanamento (cpv. 1). Se l'inquinamento è causato da più persone, precisava la norma, queste si assumono le spese proporzionalmente alla loro parte di responsabilità. In primo luogo le spese sono a carico di colui che ha reso necessario il risanamento a causa del suo comportamento. Chi è implicato soltanto quale detentore della discarica o del sito non sopporta alcuna spesa se: (a) non poteva essere a conoscenza dell'inquinamento applicando la diligenza necessaria; (b) non traeva alcun vantaggio dall'inquinamento e (c) non trae alcun vantaggio dal risanamento (cpv. 2). L'autorità, concludeva l'art. 32 d LPAmb previgente, emana una decisione in merito alla ripartizione delle spese qualora la persona tenuta a procedere al risanamento lo richieda o l'autorità proceda essa stessa al risanamento (cpv. 3). Con questa revisione dell'art. 32 d LPAmb il legislatore ha anzitutto precisato che le regole sull'assunzione delle spese non valgono soltanto per le spese derivanti dalle misure di risanamento, ma anche per quelle relative ai provvedimenti adottati per esaminare e sorvegliare i siti inquinati. L'emendamento ha in sostanza permesso di addebitare le spese per l'esame e la sorveglianza dei siti inquinati al responsabile dell'inquinamento anche se il sito non viene risanato (cpv. 1). Ha inoltre chiaramente imposto all'ente pubblico di assumere le spese causate dai responsabili che non possono essere individuati o che sono insolventi (cpv. 3), chiarendo una questione controversa nella dottrina e ponendo fine alla tendenza della prassi sino a quel momento in uso di suddividere fra i responsabili individuati e solvibili le quote di responsabilità di spettanza dei responsabili rimasti ignoti od insolventi (Hans W. Stutz, *Das revidierte Altlastenrecht des Bundes*, URP 2006, pag. 345). La revisione ha in seguito soppresso le due ultime condizioni cumulative della clausola d'esenzione del detentore del sito inquinato previste dalle lett. b (assenza di vantaggio ritratto dall'inquinamento) e c (assenza di vantaggio ritratto dal risanamento) del previgente art. 32 d cpv. 2 LPAmb. Per il resto, non ha modificato in modo significativo la suddivisione delle responsabilità fra i diversi perturbatori (Alain Griffel/ Heribert Rausch, *Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Ergänzungsband zur 2. Auflage*, Zurigo 2011, ad art. 32 d n. 3 seg., 9, 14 e 16; Stutz, op. cit., pag. 329 segg.; B enoît Bovay/ Thibault Blanchard, *Pollution du sol: preuve de la responsabilité et répartition des frais d'intervention*, DC 2007, pag. 117). 3.2. Per principio, alle pretese di risarcimento fatte valere dallo Stato nei confronti di chi ha causato provvedimenti necessari per esaminare, sorvegliare e risanare siti inquinati si applica il diritto vigente al momento in cui sono verificati i fatti che le hanno determinate. Vale il principio della irretroattività delle leggi, che scaturisce dalla protezione

della buona fede (art. 9 Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101) e da quello della parità di trattamento (art. 8 Cost.). Le prescrizioni sulla ripartizione delle spese non giustificano una deroga a questi principi, poiché, anche se servono indirettamente alla salvaguardia dell'ambiente, non sono emanate nell'interesse dell'ordine pubblico (DTF 122 II 26, consid. 3 pag. 30; STF 1A.250/2005 del 14 dicembre 2006 consid. 5.1. e rimandi). 3.3. Nel caso concreto, il nuovo diritto è applicabile alle spese sostenute dall'ente pubblico dopo il 1° novembre 2006. Di conseguenza, soggiacciono in particolare all'art. 32 d LPAmb, nel testo attualmente in vigore, i costi dell'intervento di risanamento anticipati dallo Stato e quelli di sorveglianza del sito inquinato. I costi di indagine tecnica, anticipati da _____ ed i costi di indagine di dettaglio e di progettazione del risanamento, fatti valere dallo Stato nei confronti della RI 1 e del proprietario del terreno, sono invece sorti prima del 1° novembre 2006. A queste spese si applica pertanto l'art. 32 d LPAmb nel testo in vigore sino a quel momento, che mandava esente il detentore del sito inquinato se (cumulativamente): (a) non poteva essere a conoscenza dell'inquinamento applicando la diligenza necessaria; (b) non traeva alcun vantaggio dall'inquinamento e (c) non trae alcun vantaggio dal risanamento (cpv. 2). 4. 4.1. L'art. 32d cpv. 1 LPAmb si limita a stabilire che le spese dei provvedimenti necessari per risanare siti inquinati sono addebitate a chi li ha causati. Non precisa ulteriormente chi deve essere considerato come autore (Verursacher). La norma costituisce un corollario del principio cardine, sancito dall'art. 2 LPAmb, giusta il quale le spese delle misure prese secondo tale legge sono sostenute da chi ne è la causa (principio di causalità). Per definire la cerchia dei responsabili, il Tribunale federale ha fatto capo alle nozioni specifiche di perturbatore per comportamento, di perturbatore per situazione e di causalità immediata che aveva sviluppato nell'ambito dell'applicazione della vecchia legge sulla protezione delle acque contro l'inquinamento dell'8 ottobre 1971 (LFIA; RU 1972, 958), rispettivamente degli art. 54 della legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAC; RS 814.20) e dell'art. 59 LPAmb in materia di esecuzione anticipata (DTF 131 II 743 consid. 3.1.; 121 II 378 consid. 17a/bb; 1A.366/1999 del 27 settembre 2000, pubbl. in: URP 2000, pag. 785 e ZBI 102/2001 pag. 545, consid. 2b; Pierre Tschannen, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Zurigo 2003, ad art.

E. 32

d LPAmb, stabilendo che un credito fondato su questa norma non si prescrive fintanto che il sito non è stato risanato (STA-JU 29 novembre 2010, RJJ 2010/3, pag. 232; Jean-Baptiste Zufferey , Frais d'assainissement d'un site contaminé - Prescription, DC 2011, pag. 152 seg.). Dottrina maggioritaria e giurisprudenza riconoscono per contro un termine di prescrizione relativo di cinque anni che inizia a decorrere dal giorno in cui il provvedimento è stato eseguito e sono noti i relativi costi (cfr. DTF 126 II 54 consid. 7; 122 II 26 consid. 5; Hansjörg Seiler , Kommentar zum USG, Zurigo 2001, ad art. 2 n. 96; Adler/Hauser , op. cit., pag. 273; Romy , op. cit., pag. 631 seg.). 7.2. Nel caso concreto, non vi sono motivi per scostarsi dalla dottrina e dalla giurisprudenza che negano l'esistenza di un termine di prescrizione assoluta. L'obbligo di rimuovere le situazioni di pericolo per i beni di polizia non può invero soggiacere a termini di prescrizione. Lo esclude l'interesse pubblico sotteso. Ma se tale obbligo è imprescrittibile, anche il credito derivante dall'esecuzione sostitutiva non può essere soggetto a prescrizione. Una diversa conclusione renderebbe in effetti inefficace l'obbligo primario. Va dunque respinta l'eccezione di prescrizione - assoluta - sollevata dall'insorgente con riferimento alle pretese di risarcimento dei costi anticipati dallo Stato per il risanamento del sito inquinato. Ferme queste premesse, neppure il termine

di prescrizione relativa per i costi relativi al risanamento ultimato nel 2010 risulta disatteso. Analoga conclusione vale per i costi d'indagine di dettaglio (costo preventivato: fr. 149'577.-) e di progetto di risanamento (spesa preventivata: fr. 80'918.-) di cui alle risoluzioni 26 novembre 2002 rispettivamente 1° giugno 2004 del Consiglio di Stato. Nella misura in cui avesse iniziato a decorrere, la prescrizione per questi ultimi crediti sarebbe comunque stata interrotta nel termine di cinque anni sia dalla decisione del Dipartimento del territorio del 29 gennaio 2007, sia da quella governativa dell'8 aprile 2008 - qui impugnata - che l'ha confermata. 8. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e la risoluzione 29 gennaio 2007 del Dipartimento del territorio (n. 2201) nella misura in cui fissa in modo vincolante le parti di responsabilità e la partecipazione alle spese a carico della RI 1 e del defunto _____, imponendo nel contempo alla RI 1 il versamento di fr. 1'228'403.- a titolo di anticipo rispettivamente di rimborso spese (dispositivo n. 3, decisione di riparto spese). Resta salvo l'effetto interruttivo della prescrizione relativa esplicito dalle due decisioni annullate (cfr. supra, consid. 7.2). Gli atti sono rinviati al Dipartimento del territorio affinché stabilisca in base ai considerandi del presente giudizio ed ai consuntivi le quote di partecipazione ai costi d'indagine, ai costi di progettazione ed ai costi dell'intervento di risanamento da addebitare alla ricorrente ed allo Stato stesso in quanto perturbatori per comportamento, rispettivamente a chi è subentrato a CO 1 quale proprietario del fondo, in quanto perturbatore per situazione. 9. La tassa di giustizia (art. 28 LPamm), posta a carico della ricorrente proporzionalmente al grado di soccombenza, è compensata con l'indennità per ripetibili (art. 31 LPamm) dovuta dallo Stato alla RI 1 nella misura in cui è risultata vincente. Ai successori di CO 1 non vengono assegnate ripetibili in quanto ha rinunciato a formulare conclusioni. Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 8 aprile 2008 (n. 1846) del Consiglio di Stato e il dispositivo n. 3 (decisione di riparto spese) della risoluzione 29 gennaio 2007 del Dipartimento del territorio (n. 2201) sono annullati, come al consid. 8; 1.2. gli atti sono rinviati al Dipartimento del territorio affinché stabilisca in base ai considerandi del presente giudizio ed ai consuntivi le quote di partecipazione ai costi d'indagine, ai costi di progettazione ed ai costi dell'intervento di risanamento da addebitare alla ricorrente ed allo Stato stesso in quanto perturbatori per comportamento, rispettivamente a chi è subentrato a CO 1 quale proprietario del fondo, in quanto perturbatore per situazione. 2. La tassa di giustizia posta a carico della ricorrente è compensata con le ripetibili dovute dallo Stato alla RI 1. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario